



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 5 del 16/01/2017

Oggetto: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ FINO A 30 KM/ORA NONCHÉ DI RALLENTATORI DI VELOCITÀ SU STRADA CAVALLARO E SU PIAZZA ROMITA

IL DIRIGENTE

Considerato

che l'Amministrazione Comunale intende favorire l'adozione di provvedimenti in tema di sicurezza stradale e di tutela della vivibilità degli spazi urbani sotto i diversi profili della composizione del traffico, della limitazione della velocità e quindi della diminuzione della incidentalità e della riduzione dell'inquinamento acustico e dell'aria;

che a tal fine l'Ente ritiene utile intervenire, nelle strade urbane di quartiere, mediante l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico finalizzati a privilegiare le funzioni programmatiche urbane della viabilità di quartiere;

Riscontrato

che relativamente al tratto viario urbano di Strada Cavallaro e dell'area urbana di Piazza Romita sono pervenute, all'indirizzo del Settore Mobilità, da parte di cittadini residenti, numerose segnalazioni di situazioni di pericolosità del luogo dovute alla eccessiva velocità dei veicoli circolanti nonostante la scarsa larghezza del tratto viario e la elevata pendenza dello stesso;

Preso atto

Che è stato eseguito, dai tecnici del Settore Mobilità e della Polizia Municipale, apposito sopralluogo per la verifica della denunciata pericolosità e la valutazione dei possibili provvedimenti da adottare al riguardo;

che in occasione di detto sopralluogo è stato riscontrato, quanto alla Strada Cavallaro, che il tratto viario in argomento risulta a senso unico di marcia, di larghezza non superiore a mt 3,50 circa e che la forte pendenza rilevata in alcuni tratti induce spesso gli autoveicoli a transitare a velocità sostenuta minando, di conseguenza, la sicurezza di pedoni e cittadini residenti;

che dallo stesso sopralluogo è emerso che la sede stradale di Piazza Romita, per le sue caratteristiche, è spesso impropriamente utilizzata da conducenti di motocicli o biciclette con conseguente pericolo per i passanti;

Ritenuto

Che trattasi di iniziativa in materia di viabilità di quartiere;

che è quindi possibile intervenire sul tratto viario di Strada Cavallaro, compreso tra Piazza Romita e l'incrocio con Via Colle di Mezzo, e su Piazza Romita medesima mediante provvedimenti volti a regolamentare la circolazione veicolare a tutela della pubblica e privata incolumità e cioè mediante l'istituzione di c.d. ZONA 30 (a limitazione di velocità non oltre i 30 KM/H) ed il posizionamento di rallentatori di velocità;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 962 del 30/12/2016;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;
per quanto in premessa,

ORDINA

L'istituzione del limite di velocità fino a **30 KM/ora** nonché l'installazione di **dossi rallentatori** di velocità sul tratto di **Strada Cavallaro** compreso tra Piazza Romita e l'incrocio con Via Colle di Mezzo e sulla **Piazza Romita medesima**, secondo le modalità di cui alla allegata planimetria

S'intendono revocate le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.

Le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l'apposizione della segnaletica prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

DEMANDA

- Al Servizio Manutenzione Esterna, di provvedere alla installazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale necessaria;
- Al corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Pescara, li 16/01/2017

IL DIRIGENTE
Ing. Giuliano Rossi



Città di Pescara

Settore LL.PP

Servizio Mobilità e Parcheggi

